



Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.
Dott. Andrea Cavagnolo	Giudice

Premesso :

- che con decreto depositato in data 11.12.2012 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Agenzia Viaggi Cean Travel S.r.l. il termine di gg 90, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis l.f. (e relativa documentazione);
- che, nel termine concesso, Agenzia Viaggi Cean Travel srl non ha presentato i suindicati documenti, bensì una richiesta di proroga di detto termine di ulteriori 60 giorni, esponendo:

Rilevato:

- che contro la società odierna istante non pendono istanze di fallimento;
- che, a fondamento della richiesta di proroga, la ricorrente ha dedotto il ritardo, da parte di alcuni enti pubblici, nel fornire la documentazione prodromica alla definitiva formulazione della proposta nonché la necessità di ottenere la piena disponibilità di soggetti interessati ad operazioni finanziarie che consentano la fattibilità del piano;

- che pertanto la società istante ha sufficientemente esposto la sussistenza di giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga, facendo riferimento a specifici incombenti oltre che, in generale, all'intera attività volta alla elaborazione del piano;
- ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e che la stessa debba essere concessa nella misura richiesta di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

P.Q.M.

Assegna a Agenzia Viaggi Cean Travel S.r.l. un ulteriore termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182quinquies, commi 1° e 4° resa da un professionista

designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;

- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile, di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

Dispone

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 14.5.2013

Il Presidente

Giordano Pascale

TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria del 16/05/13

IL TONDI...
...
...